

DELIBERA N. 16 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. **[REDACTED]**, avverso il provvedimento emanato il **[REDACTED]** dal Centro per l’Impiego **[REDACTED]** di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso CpI per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, ricorso pervenuto all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data **[REDACTED]** (prot. ANPAL n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]**);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Cpi di Livorno invia al Sig. Miatto a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. 26148 del 06/05/2018 per la prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato al fine di regolarizzarne la posizione a seguito della domanda NASpI presentata all'INPS dal ricorrente. La raccomandata A/R non veniva ritirata dal Sig. Miatto ed andava in compiuta giacenza. Il Cpi invia, sempre a mezzo raccomandata A/R, la seconda convocazione con nota prot. n. 11022 del 07/07/2018. Anche questa raccomandata non veniva ritirata dal Sig. Miatto e andava in compiuta giacenza. Il Cpi di Livorno invia, a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. 8924 del 07/10/2018, con la quale viene comunicato al ricorrente l'applicazione della sanzione della decadenza dallo stato di disoccupazione. Tale raccomandata veniva ritirata dal Sig. Miatto in data 10/10/2018. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio affermando di non aver mai ricevuto le due raccomandate, relativa alla prima e alla seconda convocazione, inviate dal Cpi di Livorno. Il ricorrente afferma che, probabilmente per un disservizio di Poste Italiane, non gli sono state recapitate le raccomandate, né gli sono stati lasciati i relativi avvisi di notifica. A seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte di ANPAL, il Cpi di Livorno, in data 11/12/2018, invia documentazione relativa a: prima e seconda convocazione con allegate ricevute di ritorno attestanti la compiuta giacenza; provvedimento sanzionatorio di decadenza dallo stato di disoccupazione con allegata ricevuta attestante l'avvenuta ricezione da parte del ricorrente. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati. Il comma 7, art. 21, del D.lgs. n. 150/2015 prevede la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle ulteriori convocazioni successive alla seconda. Nel caso di specie non risulta, dalla documentazione inviata dal Cpi di Livorno, che lo stesso Cpi abbia inviato una terza convocazione al Sig. Miatto. Risulta, altresì, che la sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione sia stata irrogata direttamente dopo la mancata presentazione alla seconda convocazione. Il provvedimento sanzionatorio del Cpi di Livorno risulta, pertanto, illegittimo.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis
